

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 260

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza specialistica all'autonomia degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Vibo Valentia. Anno scolastico 2021/2022.

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 - Politiche Sociali, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Nicola Giovanni Marchese (codice fiscale MRC NLG 74D13 C3520), nato a Catanzaro (CZ) il 13 aprile 1974, residente in San Nicola da Crissa (VV), Via Fiorentino, n. 88, il quale dichiara di intervenire ed agire in

h





questo atto nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa **“Stella del Sud”** Società Cooperativa Sociale, con sede legale in San Nicola da Crissa (VV), Via Gian Giacomo Martini n. 10, (Partita IVA 03078490798), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 19 gennaio 2010, con il numero R.E.A. 165895, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. che si trova depositato agli atti del Comune, società che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata semplicemente "Cooperativa".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che si rende necessario fornire il servizio di supporto e assistenza specialistica all'autonomia degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria del Comune di Vibo Valentia;

- che con determinazione dirigenziale n. 1329 del 13/10/2021 (n. 334/2021 del Registro del Settore n. 2 - Politiche Sociali - Welfare - Sanita' - Pubblica Istruzione), parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 1579 del 18/11/2021 (n. 392/2021 del Registro del Settore n. 2 - Politiche Sociali - Welfare - Sanita' - Pubblica Istruzione), il servizio de quo, è stato affidato all'impresa **“Stella del Sud”** - Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, mediante lo strumento della “Trattativa

Diretta” sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- che l'importo complessivo del servizio è di € 138.432,00, (euro cento trentottomilaquattrocentotrentadue/00), comprensivo di IVA ed ogni onere dovuto per legge.

- che la spesa per tale affidamento, è stata registrata secondo le modalità riportate nella citata determinazione dirigenziale n. 1579 del 18/11/2021;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Cooperativa ha dichiarato che, nei propri confronti, non esistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che con nota prot. n. 45242 del 20 ottobre 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, la comunicazione antimafia, riguardante la Cooperativa, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS 28194020, regolare certificato DURC relativo alla Cooperativa, valido sino al 12 febbraio 2022, e depositato agli atti del Comune;

- che la Cooperativa ha dichiarato di essere in regola con le norme che

✓



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che il servizio è stato avviato in data 01 dicembre 2021, giusta comunicazione di inizio servizio del 14 gennaio 2022, esibita dal Legale Rappresentante della Cooperativa, sig. Nicola Giovanni Marchese, agli atti prot. n.1917 del 14 gennaio 2022;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato di gara, ad esso allegato, in formato digitale, sotto la lettera "A".

Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante della Cooperativa, sig. Nicola Giovanni Marchese, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 4: Oggetto dell'appalto



km

Dei

[Handwritten signature]

Il Comune conferisce alla Società Cooperativa Sociale denominata “Stella del Sud”, nella persona del Legale rappresentante, sig. Nicola Giovanni Marchese, che accetta, l’affidamento del **servizio di supporto e assistenza specialistica all’autonomia degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel Comune di Vibo Valentia. Anno scolastico 2021/2022.**

Articolo 4: Durata del servizio.

Il servizio è stato avviato in data 01 dicembre 2021 e terminerà il 31 maggio 2022.

Articolo 5: Caratteristiche e finalità del servizio

Il progetto prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da svolgersi, prevalentemente all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti professionalità, contemplando i percorsi educativi scuola-esterno per assicurare la continuità e la efficacia del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Le attività da realizzare sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali;
favorire l’inserimento nei processi formativi della persona diversamente abile;
potenziare l’autonomia e l’autosufficienza dell’utente destinatario del servizio;
garantire un servizio integrato e attivare i protocolli operativi tra servizi afferenti al settore sociale–sanitario-scolastico; favorire il raccordo istituzione scolastica-famiglia – (Art. 4 del Capitolato)

Articolo 6: Modalità organizzative del servizio

Il servizio sarà prestato, di norma, dal lunedì al venerdì, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle

scuole, esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, nonché il periodo di sospensione delle attività scolastiche. L'orario di servizio verrà concordato con le istituzioni scolastiche - (Art. 5 del Capitolato)

Articolo 7: Compenso del Servizio

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è di € 138.432,00, (euro centotrentottomila quattrocentotrentadue/00) comprensivo di IVA ed ogni onere dovuto per legge.

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle ore di prestazioni effettivamente rese, così come si rileva dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento.

L'Ufficio Servizi Sociali predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione entro il termine massimo di gg. 30 dalla data di acquisizione della fattura elettronica al protocollo del Comune. Le fatture dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese di riferimento; elenco degli alunni fruitori del servizio, distinti per scuole di appartenenza con accanto a ciascuno il monte ore erogato allo stesso nel mese di riferimento e il nominativo dell'operatore assegnato. Tale elenco sarà vistato dai Dirigenti scolastici interessati e sottoscritto dall'Aggiudicatario.

La Cooperativa, istituita ai sensi della legge n. 381/1991, ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs n. 460 del 1997, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, ha dichiarato che fatturerà applicando obbligatoriamente la nuova aliquota IVA al 5%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 960-963 dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015



(Legge di stabilità 2016).

Articolo 8: Tracciabilità dei flussi finanziari

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Cooperativa di analogo clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto;

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 8943195DF8 ed il codice CUP E49J21015670001 assegnati all'intervento.

Articolo 9: Modalità di pagamento

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso: BANCA ETICA - FILIALE DI NAPOLI

Intestato a: STELLA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IBAN: IT42B0501803400000011536497

Il soggetto delegato ad operare sul conto corrente anzidetto, è il sig. Marchese Nicola Giovanni (codice fiscale MRC NLG 74D13 C3520), nato a Catanzaro (CZ) il 13 aprile 1974, residente in San Nicola da Crissa (VV),

Via Fiorentino, n. 88.

Giusta dichiarazione resa dal Legale rappresentante della Cooperativa, anticipata via pec, in data 29 dicembre 2021, agli atti prot. n. 223 del 03 gennaio 2022.

Articolo 10: Obblighi della Cooperativa

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel Capitolato di gara.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 11: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei modi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto;
- c) gravi inadempienze normative;
- d) non conformità del servizio alla proposta di "programmazione operativa" presentata in fase di affidamento;
- e) ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio per più di un giorno;

km



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- f) inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- g) accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- h) irregolarità nei rapporti di lavoro;
- i) cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- j) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- k) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- l) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste nell'articolo 16 del Capitolato.

Articolo 12: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

Articolo 13: Controversie

Per tutte le controversie relative all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Vibo Valentia.

Articolo 14: Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15: Subappalto.

E' tassativamente vietato il subappalto del servizio (art. 18 del Capitolato).


Articolo 16: Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 13.843,20 (euro tredicimilaottocentoquaranta tre/20), a mezzo polizza fidejussoria n. 1/59268/96/181633705, rilasciata, in data 03 gennaio 2022, dalla compagnia "UNIPOL Sai Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Vibo Valentia - Codice Subagenzia 13.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 17: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Cooperativa ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO n. 1/59268/119/181610345, per un massimale di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), rilasciata dalla compagnia "UNIPOL Sai Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Vibo Valentia - Codice Subagenzia 13, valida dal



19/11/2021 al 19/11/2022, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 18: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente. A tale scopo verificherà che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti del personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

La Cooperativa verifica che il personale utilizzato sia di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio e impegnandosi a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. La Cooperativa a sua volta si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia in applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Nel caso che le Autorità Scolastiche dovessero rilevare l'inidoneità o gravi inadempienze da parte degli operatori, provvederanno ad inoltrare apposita e motivata segnalazione al Dirigente dell'Ufficio comunale. Questi, effettuati gli opportuni accertamenti, intimerà alla Cooperativa affidataria di procedere alla immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed essa dovrà provvedere entro 7 giorni dalla richiesta. Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico.

La Cooperativa dovrà provvedere ad organizzare, durante il periodo di svolgimento del servizio, corsi di aggiornamento per il personale, al di fuori dell'orario di lavoro e a suo completo carico su temi inerenti il servizio stesso.

Articolo 19: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni



idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Articolo 20: Domicilio della Cooperativa

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa è la sede legale di San Nicola da Crissa (VV), Via Gian Giacomo Martini n. 10 - Tel. 0963 73488 – pec: stelladelsud@pec.it

Articolo 21: Spese contrattuali

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Articolo 22: Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato di gara. Si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del C.C. e comunque alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Articolo 23: Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente

contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

La Cooperativa ha dichiarato, inoltre, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

Articolo 24: Patto di integrità

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

Articolo 25: Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti



[Handwritten signature]

- PER LA COOPERATIVA: sig. **Nicola Giovanni Marchese, nella qualità**

Nicola Giovanni Marchese

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** *DL*



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 8, 11, 12, 14, 15, 18 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- PER LA COOPERATIVA: sig. **Nicola Giovanni Marchese, nella qualità**

Nicola Giovanni Marchese

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** *DL*

